

Guida per la fruizione del Sistema Informativo della Regione Campania per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici denominato APE-Campania. Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39 integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

CAPO I  
OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

**Articolo 1**  
**Oggetto e finalità**

- 1) La presente guida, in attuazione della legge regionale 20 novembre 2018, n. 39 integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27, regola il funzionamento del sistema informativo APE-Campania.

**Articolo 2**  
**Definizioni**

- 1) Ai fini della presente guida, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, ai decreti emanati ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del medesimo decreto legislativo, nonché quelle di cui L.R. 39/2018 e ss.mm.ii. in materia di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici, e le seguenti ulteriori definizioni:
  - a. codice identificativo dell'attestato di prestazione energetica (codice APE): codice alfanumerico che individua in modo univoco un APE, attribuito dal sistema informativo APE Campania al termine della procedura di validazione a cura dei soggetti abilitati;
  - b. APE Campania: sistema informativo attraverso il quale la Regione Campania gestisce il sistema di certificazione energetica e che comprende il catasto degli APE;
  - c. soggetto abilitato: il professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente per l'esercizio dell'attività di rilascio dell'attestato di prestazione energetica ed iscritto all'elenco regionale art. 25 della L.R. 39/2018.

**Articolo 3**  
**Ambito di applicazione e disposizioni generali sulla prestazione energetica**

- 1) Per l'individuazione dell'ambito di applicazione e di esclusione della presente guida si rinvia a quanto previsto dall'articolo 3 del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche e all'Appendice A al D.M. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
- 2) La prestazione energetica di un edificio è correlata alla quantità di energia primaria necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico comprensivo della climatizzazione invernale ed estiva, della ventilazione, della produzione di acqua calda per usi igienici sanitari e, per il settore non residenziale, dell'illuminazione, degli impianti ascensori e delle scale mobili, riferita ad un uso standard dello stesso, con attribuzione di una classe energetica, e la conseguente redazione dell'attestato di prestazione energetica, di seguito APE, di cui al capo II.
- 3) La prestazione energetica dell'edificio è espressa attraverso gli indici descritti al capitolo 2 dell'allegato al D.M. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali; per le modalità di classificazione degli immobili, si applica quanto previsto dal capitolo 5 del medesimo allegato.

CAPO II  
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

**Articolo 4**  
**Obblighi di dotazione, rilascio e affissione dell'APE**

- 1) Con riferimento all'obbligo di dotarsi di un APE, nonché alle modalità di rilascio e di affissione dello stesso e all'individuazione dei soggetti a ciò preposti, si applica quanto previsto dall'articolo 6 del d. lgs. 192/2005 e successive modifiche e dalla L.R. 39/2018.
- 2) Gli edifici di nuova costruzione anche realizzati mediante interventi di demolizione e ricostruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti sono dotati dell'APE prima del rilascio del certificato di agibilità, ovvero prima della relativa attestazione mediante segnalazione certificata ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.
- 3) Gli obblighi di cui al presente articolo si intendono assolti a seguito di avvenuta validazione dell'APE da parte del soggetto abilitato sul sistema informativo APE Campania di cui all'articolo 11.
- 4) Ogni edificio, anche se non ricadente nei casi di cui alla presente guida, può essere dotato di APE.
- 5) Ai sensi dell'articolo 6, comma 10, del d.lgs. 192/2005 l'obbligo di dotare l'edificio di APE viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 16 dicembre 2002 n. 2002/91/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia).

**Articolo 5**  
**Attestato di prestazione energetica e sua validità**

- 1) Il format dell'APE è conforme a quello riportato nell'appendice B al D.M. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
- 2) L'APE è rilasciato esclusivamente da un soggetto abilitato iscritto all'elenco regionale di cui all'articolo 9.
- 3) L'APE è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
- 4) Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, l'APE ha una validità temporale massima di dieci anni dalla data di attribuzione del protocollo del registro ufficiale della Regione Campania unitamente al codice identificativo assegnato dal sistema informativo APE Campania di cui all'articolo 14, comma 5. La validità dell'APE decade prima del periodo sopra indicato a seguito di interventi che modificano la prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare o nel caso di mutamento della destinazione d'uso.
- 5) La validità temporale massima dell'APE è altresì subordinata al rispetto delle prescrizioni relative alle operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici dell'edificio.
- 6) Qualora le prescrizioni di cui al comma 5 non vengano rispettate, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la prima scadenza non rispettata relativa alle suddette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini il rapporto di efficienza energetica e/o i libretti di impianto sono allegati all'APE, in formato elettronico, secondo le modalità indicate dal sistema informativo APE-Campania.

- 7) L'APE firmato digitalmente e trasmesso secondo le modalità di cui all'articolo 14 resta valido a prescindere dall'eventuale successiva cessazione del contratto di autorizzazione del soggetto abilitato alla firma digitale.
- 8) La modifica degli estremi catastali o dell'indirizzo, in fase successiva alla validazione dell'APE, non comporta la decadenza dello stesso e il versamento degli oneri di cui all'articolo 16.

## **Articolo 6**

### **Procedura di attestazione della prestazione energetica degli edifici**

- 1) L'APE deve essere richiesto dal proprietario dell'immobile, a proprie spese, ad un soggetto abilitato iscritto nell'elenco regionale di cui all'articolo 9. Nel caso di edifici di nuova costruzione per proprietario si intende il committente della costruzione o la società di costruzione che opera direttamente.
- 2) Il soggetto abilitato fornisce al richiedente di cui al comma 1, l'informativa di cui al punto 7.1.1. dell'allegato 1 al D.M. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali, comprendente anche una dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti di indipendenza ed imparzialità di cui all'articolo 7 della presente guida.
- 3) Nel caso di edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, la nomina del soggetto abilitato avviene prima dell'inizio dei lavori e deve essere dichiarata nella relazione tecnica di cui all'articolo 8 del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche.
- 4) L'APE presuppone lo svolgimento, da parte del soggetto abilitato, di un complesso di operazioni, in coerenza con le procedure, i metodi di calcolo e gli applicativi informatici di cui all'allegato 1 al D.M. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali, tra cui:
  - a. il reperimento dei dati di ingresso relativi alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'immobile e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile, della documentazione progettuale, della documentazione tecnica e dell'attestato di qualificazione energetica;
  - b. l'esecuzione di una valutazione finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dell'edificio in condizioni standard;
  - c. la determinazione degli indici di prestazione energetica globale e parziale, relativi a tutti gli usi energetici pertinenti per l'edificio e della classe energetica;
  - d. l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, al rapporto costi benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;
  - e. la redazione dell'APE, l'apposizione della firma digitale e la trasmissione dello stesso sul sistema informativo APE Campania secondo le modalità di cui alle linee guida riportate nell'allegato 1.
- 5) Se il soggetto abilitato non dispone di tutte le competenze necessarie per rilasciare l'APE può collaborare con uno o più soggetti abilitati in modo che vengano ricoperti tutti gli ambiti professionali per i quali è richiesta la competenza. In tal caso all'APE devono essere apposte più firme digitali in sequenza da parte dei suddetti soggetti, i quali devono risultare iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 9.
- 6) Il soggetto abilitato documenta le caratteristiche dimensionali, termofisiche ed impiantistiche dell'edificio. A tal fine in particolare:
  - a. effettua almeno un sopralluogo sull'edificio oggetto di valutazione;

- b. documenta fotograficamente l'esterno dell'edificio e i principali elementi energeticamente rilevanti del sistema edificio impianto (tipologia costruttiva dei tamponamenti opachi, serramenti, sistemi di emissione, sistemi di regolazione, generatore di calore ecc.);
  - c. redige rilievi grafici o controlla rilievi e progetti esistenti.
- 7) Nel caso di attestazione della prestazione energetica di singole unità immobiliari è fatto obbligo agli amministratori di condominio di fornire piena collaborazione ai condomini che lo richiedono, attraverso il rilascio in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari.
- 8) L'APE deve essere corredato dal codice identificativo attribuito dalla Regione Campania attraverso il sistema informativo APE-Campania di cui al capo IV, subordinatamente al pagamento degli oneri di cui all'articolo 16.

### **Articolo 7**

#### **Requisiti di indipendenza e imparzialità dei certificatori energetici**

- 1) Ai fini del rilascio dell'APE, i soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica di cui all'elenco regionale previsto dall'articolo 9 devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. 192/2005) e successive modifiche. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, per gli edifici di cui all'articolo 4, comma 2, i soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica non devono aver partecipato alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla realizzazione delle opere.

### **Articolo 8**

#### **Annunci commerciali**

- 1) Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del D.M. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali, nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indicatori di prestazione energetica del fabbricato, l'indice di prestazione energetica globale, sia rinnovabile che non rinnovabile dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. A tal fine è obbligatorio utilizzare, con esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, il format di cui all'Appendice C delle linee guida approvate dal suddetto decreto.

CAPO III  
REQUISITI DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ED ELENCO REGIONALE

**Articolo 9**

**Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica**

- 1) Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del d.p.r. 75/2013 sono riconosciuti quali soggetti abilitati a svolgere le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici i soggetti iscritti nell'apposito elenco regionale, di seguito denominato elenco regionale.
- 2) La gestione dell'elenco regionale di cui al comma 1 è affidata alla direzione regionale competente in materia, tramite il sistema informativo APE-Campania disciplinato dal capo IV, di cui l'elenco stesso costituisce una specifica sezione.
- 3) L'utilizzo e il trattamento dei dati relativi ai soggetti abilitati sono finalizzati alla gestione dell'elenco regionale. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e la Regione Campania è titolare del relativo trattamento, che avviene anche attraverso strumenti informatici.
- 4) L'elenco regionale è reso pubblico per i soli soggetti abilitati che hanno manifestato il proprio consenso ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e successive modifiche.
- 5) Il consenso da parte dei soggetti abilitati viene manifestato mediante il modello di dichiarazione contenuto nell'informativa di cui all'allegato 2, redatta ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento n. 2016/679/UE e successive modifiche, reperibile nella sezione dedicata del sistema informativo APE-Campania.

**Articolo 10**

**Requisiti di iscrizione all'elenco regionale e credenziali elettroniche**

- 1) All'elenco regionale di cui all'articolo 9 sono iscritti coloro che, alla data di presentazione della richiesta di registrazione, sono in possesso dei requisiti di cui al d.p.r.75/2013 e successive modifiche per l'esercizio dell'attività di rilascio dell'attestato di prestazione energetica, anche se i titoli richiesti sono conseguiti in altre regioni o in Stati esteri, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
- 2) L'iscrizione all'elenco regionale avviene esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile all'interno del sistema informativo APE-Campania di cui al capo IV.
- 3) I dati richiesti per l'iscrizione all'elenco regionale sono inseriti mediante la compilazione dell'apposita modulistica disponibile on-line nell'applicativo informativo.

CAPO IV  
SISTEMA INFORMATIVO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

**Articolo 11**

**Istituzione e funzionamento del sistema informativo**

- 1) Il sistema informativo per la prestazione energetica degli edifici della Campania, di seguito denominato APE Campania, con accesso tramite internet, costituisce il sistema unico per la trasmissione degli attestati di prestazione energetica.
- 2) APE Campania contiene l'elenco dei certificatori di cui all'articolo 9 e la raccolta degli attestati di prestazione energetica condiviso con il sistema informativo nazionale di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d) del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche e art. 25 L.R. 39/2018
- 3) L'accesso al sistema informativo APE-Campania avviene attraverso una sezione del sito istituzionale della Regione Campania, al link <https://www.pecampania.enea.it/>, ed è regolato tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti che vi accedono, cui vengono assegnate specifiche credenziali.
- 4) La Regione Campania ha stipulato con ENEA un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, al fine di disciplinare le attività di interesse comune da svolgere in collaborazione per adeguare ed integrare il sistema informativo APE-Campania.

**Articolo 12**

**Pubblicità dei dati del sistema informativo APE Campania**

- 1) I dati di classificazione energetica degli edifici trasmessi al sistema APE Campania sono pubblici.
- 2) I dati contenuti nel sistema APE-Campania, sono conoscibili da chiunque, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di proprietà industriale o di tutela di qualunque altra forma di segreto.

**Articolo 13**

**Accesso pubblico al sistema informativo APE Campania**

- 1) Il sistema APE Campania assicura l'accesso a tutti i dati di cui all'articolo 12 in modo semplice e per via telematica:
  - a. per i soggetti abilitati relativamente agli APE dagli stessi sottoscritti;
  - b. per i proprietari degli immobili e/o edifici relativamente agli APE ad essi relativi;
  - c. per la pubblica amministrazione;
  - d. per i notai, eventualmente;
  - e. per tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, diversi da quelli di cui alla lettera a), che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesta la copia.
- 2) Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), l'accesso al sistema informativo APE Campania consente di effettuare:

- a. la compilazione e l'invio degli attestati di prestazione energetica;
  - b. la validazione ed archiviazione degli attestati di prestazione energetica;
  - c. l'annullamento e la sostituzione degli attestati di prestazione energetica già rilasciati;
  - d. il rilascio di copie dell'attestato di prestazione energetica;
  - e. le ricerche di attestati di prestazione energetica e le visualizzazioni di dettaglio dei dati in essi contenuti.
- 3) Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), l'accesso al sistema informativo APE-Campania consente di effettuare il solo rilascio di copie degli attestati di prestazione energetica riferiti ai propri edifici e/o immobili.
  - 4) Per i soggetti di cui al comma 1, lettera c), l'accesso al sistema APE-Campania consente di effettuare:
    - a. il trattamento statistico dei dati, anche ai fini del monitoraggio e delle analisi di cui all'articolo 10 del d. lgs. 192/2005;
    - b. l'estrazione degli attestati di prestazione energetica per le attività di controllo;
    - c. l'interscambio dei dati con il livello nazionale mediante il dialogo applicativo con il SIAPE;
    - d. le ricerche di attestati e le visualizzazioni del dettaglio dei dati in essi contenuti relativamente agli immobili e/o edifici ricadenti sul territorio di propria competenza, anche ai fini dell'attività ispettiva.
  - 5) Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accesso al sistema informativo APE-Campania consente di effettuare ricerche di attestati al fine di espletare i propri compiti in occasione di compravendite di immobili, nonché di estrarre copia dell'APE con il relativo codice identificativo.
  - 6) Per i soggetti di cui al comma 1, lettera e), la Regione Campania garantisce la possibilità di richiedere i documenti agli atti, necessari allo svolgimento della propria attività a seguito dell'inoltro di un'apposita istanza secondo il modello di cui all'allegato 3.
  - 7) È altresì consentito a tutti i soggetti l'accesso libero, senza autenticazione, per poter consultare l'elenco dei professionisti abilitati e i dati relativi alla classificazione energetica degli edifici su base provinciale e comunale.

#### **Articolo 14**

#### **Accesso dei soggetti abilitati al sistema APE Campania e modalità di trasmissione degli attestati per le certificazioni energetiche**

- 1) I soggetti abilitati accedono al sistema informativo APE-Campania per redigere, annullare o sostituire gli APE secondo le modalità e le procedure informatiche indicate nella guida di cui all'allegato 1.
- 2) I soggetti abilitati, una volta acquisiti tutti gli elementi necessari ed effettuata la valutazione energetica dell'edificio, compilano l'APE on-line, secondo le procedure e le modalità di cui al comma 1.  
Al termine della compilazione, il soggetto appone la firma digitale e provvede alla convalida dell'attestato e alla relativa trasmissione.
- 3) Al documento APE elaborato dal tecnico, il sistema online richiede di allegare il libretto dell'impianto e/o la dichiarazione di cui all'allegato 4 di non presenza di impianto termico ovvero di presenza di impianto termico non collegato alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o comunque privo di approvvigionamento (così come definito dall'articolo 2 comma 1 lettera l-tercies del D.lgs. 192/2005 e s.m.i) debitamente compilato dal tecnico certificatore e sottoscritto in sostituzione del libretto di impianto nel caso di non presenza di impianto o allegato al libretto con gli ultimi controlli prima del distacco dalla rete di distribuzione di energia.



- 4) Successivamente alla trasmissione dell'attestato, lo stesso non è più modificabile; eventuali modifiche o integrazioni possono essere effettuate soltanto mediante l'annullamento e la sostituzione dell'attestato, come specificato nell'allegato 1.
- 5) L'APE è registrato attraverso il sistema APE-Campania secondo un codice identificativo alfanumerico fornito dallo stesso sistema.
- 6) L'APE è validamente acquisito quando è dotato del codice identificativo del sistema APE -Campania.
- 7) In corrispondenza della chiusura del portale gestito da Sviluppo Campania per i soli utenti esterni, "http://sid.sviluppocampania.it/WebAccesso/Login.aspx " , nell'inserimento di un nuovo APE, se esistente sul vecchio portale, andrà sostituito senza alcun avviso sul nuovo. Sarà comunque possibile, chiederne presenza o copia tramite la PEC dg02.ape@pec.regione.campania.it.
- 8) Il soggetto abilitato è tenuto a consegnare l'APE al proprietario dell'immobile entro quindici giorni dall'intervenuta validazione dell'attestato da parte del sistema informativo APE- Campania.
- 9) Per le finalità di cui alla presente guida, la Regione Campania può stipulare, nel rispetto della normativa vigente, apposite convenzioni con gli ordini e/o collegi professionali cui appartengono i soggetti abilitati, anche al fine di ricevere informazioni tempestive in merito al possesso da parte degli stessi dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 9, comma 1.
- 10) La Regione Campania garantisce l'accesso ai soggetti abilitati che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle attività indicate dal presente articolo secondo modalità che assicurino:
  - a. l'identificazione dei soggetti;
  - b. l'individuazione del titolo di abilitazione allo svolgimento dell'attività di certificazione energetica di ciascun soggetto.
- 11) Il soggetto abilitato ha l'obbligo di conservare l'APE per cinque anni dalla validazione da parte del sistema APE-Campania, nonché, per il medesimo periodo, i dati di ingresso per l'effettuazione della procedura di calcolo, che costituiscono parte integrante dell'APE, e di metterli a disposizione della struttura regionale competente che per le verifiche si può avvalere di società in house o degli enti competenti per materia in possesso delle necessarie risorse strumentali ed umane, anche in considerazione delle specifiche professionalità richieste (art.23 comma 3 L.39/2018).

Tale documentazione comprende, tra l'altro, il rilievo dell'immobile, i dati tecnici degli impianti centralizzati/autonomi al servizio dell'edificio/unità immobiliare, la documentazione fotografica acquisita durante il sopralluogo, tutto il materiale relativo a copie di bollette, fatture di vettori energetici o altra documentazione equivalente relativa all'edificio o all'immobile certificato e l'eventuale relazione di progetto di cui all'articolo 8, comma 1 del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.
- 12) Le modalità di accesso dei soggetti abilitati al sistema informativo APE-Campania di cui all'allegato 1, sono definite ed aggiornate periodicamente dal dirigente della struttura regionale competente.

## **Articolo 15**

### **Trasmissione degli attestati per le certificazioni energetiche volontarie**

- 1) Anche al di fuori dei casi in cui è obbligatoria la presentazione dell'APE ai sensi dell'articolo 3, i soggetti abilitati possono trasmettere, attraverso il sistema APE-Campania, attestati di prestazione energetica per edifici già esistenti su richiesta del proprietario o dell'avente titolo.
- 2) Agli attestati di cui al comma 1 si applicano le medesime disposizioni di cui al presente capo e al capo V vigenti per gli altri attestati.

## **Articolo 16**

### **Oneri per la trasmissione degli APE e per l'esercizio del diritto di accesso**

- 1) Per l'accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati è previsto il versamento di un contributo di euro 50,00 da versare all'atto della domanda (art. 26 comma 1 L.R. 39/2018) secondo le modalità previste dal portale.
- 2) Per la trasmissione dell'APE da parte dei soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 9 al sistema APE-Campania, è dovuto il versamento di un onere di euro 10,00 per ciascun attestato (art. 26 comma 2 L.R. 39/2018), da pagare all'atto della trasmissione secondo le modalità previste dallo stesso sistema informativo.

## **CAPO V**

### **CONTROLLI E ISPEZIONI**

## **Articolo 17**

### **Criteri generali per eseguire i controlli sui soggetti abilitati**

- 1) La Regione Campania effettua, con l'ausilio del sistema informativo APE-Campania, i controlli volti a verificare il possesso, in capo ai professionisti iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 9, dei requisiti di cui al d.p.r. 75/2013 e successive modifiche e alla L.R. 39/2018 art.24 e sue eventuali successive modificazioni ed in particolare dei seguenti:
  - a. iscrizione all'albo o collegio professionale;
  - b. attestato di corsi di formazione di ottanta ore;
  - c. attestato di aggiornamento del corso di formazione di otto ore.
- 2) I controlli di cui al comma 1 sono svolti dalla struttura regionale competente che si avvale di società in house o degli enti strumentali competenti per materia, con cadenza semestrale. In caso di esito negativo delle verifiche effettuate, la direzione regionale comunica ai soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 e successive modifiche, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di iscrizione all'elenco regionale e successivamente procede alla disabilitazione delle credenziali di accesso nei confronti dei soggetti che non sono in possesso dei requisiti richiesti.
- 3) La Regione Campania, per le attività di cui al presente articolo, si avvale di società in house o di enti strumentali competenti in qualità di responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento n.2016/679/UE.

## **Articolo 18**

### **Criteri generali per eseguire i controlli sugli APE**

- 1) Ai sensi l'articolo 5 del D.M. 26 giugno 2015 e della L.R. 39/2018 artt. 23 e 24, la Regione Campania esegue i controlli volti a verificare la regolarità formale e la correttezza tecnica degli APE, nonché l'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.
- 2) Ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della L.R. 39/2018, per le finalità di controllo, la struttura regionale competente potrà avvalersi di società in house o degli enti strumentali competenti per

materia in possesso delle necessarie risorse strumentali ed umane, anche in considerazione delle specifiche professionalità, sulla base del campione definito al successivo articolo 20.

- 3) In caso di indisponibilità dei soggetti di cui al comma precedente, di inadempienze tali da pregiudicare l'efficacia dell'azione di controllo oppure qualora risulti più conveniente, la struttura regionale competente stipula accordi di collaborazione con le Autorità Competenti (Art. 24 comma 3, L.R. 39/2018).
- 4) I controlli di cui al comma 1 sono articolati su due livelli di seguito indicati:
  - a. controlli di I livello - accertamento documentale: relativi al cento per cento degli APE e ad un accertamento successivo sul campione di cui all'articolo 20, comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 21;
  - b. controlli di II livello - verifiche tecniche ed ispezioni: secondo quanto previsto dagli articoli 22 e 23.

### **Articolo 19**

#### **Ispettori per il controllo degli APE**

- 1) L'attività ispettiva può essere svolta da personale tecnico avente i seguenti requisiti:
  - a. laurea magistrale conseguita presso un'università statale o legalmente riconosciuta in ingegneria, architettura, fisica e chimica;
  - b. lauree triennali o lauree di I livello nelle stesse discipline di cui alla lettera a), nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno degli esami riconducibili ai seguenti:
    1. sistemi per l'ingegneria e l'ambiente;
    2. fisica tecnica industriale;
    3. fisica tecnica ambientale;
    4. fisica teorica, modelli e metodi matematici;
    5. misure meccaniche e termiche;
    6. chimica industriale;
    7. principi di ingegneria chimica;
  - c. diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011;
  - d. diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1 del D.M. 37/2008 presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del medesimo decreto è di un anno.

### **Articolo 20**

#### **Determinazione del campione**

- 1) Ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 39/2018, i controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei contenuti negli Attestati di Prestazione Energetica sono effettuati con il metodo a campione pari ad almeno il due per cento (articolo 5 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015) dei certificati trasmessi al sistema APE-Campania;

- 2) Il campione di cui al comma 1, viene individuato attraverso un algoritmo costruito sulla base delle ripartizioni, dei criteri e dei vincoli di cui all'allegato 5, eseguito in modo automatizzato dal sistema APE-Campania e determinato con cadenza semestrale rispetto agli APE trasmessi a tale sistema nel semestre precedente. Sono altresì inclusi nel campione di cui al comma 1, gli APE oggetto di segnalazione di non correttezza effettuata dal proprietario o avente titolo su verifica a pagamento come indicato al successivo comma 3.
- 3) La verifica di conformità dei risultati riportati sugli Attestati di Prestazione Energetica può essere svolta anche su richiesta di terzi con addebito dei relativi costi, nella misura prevista dall'Allegato C, art.23 della L.R. 39/2018.

## **Articolo 21**

### **Controlli di I Livello: accertamento documentale**

- 1) I controlli di I livello sono effettuati in via automatizzata dal sistema APE-Campania. Nella fase di caricamento del "tracciato XML", il sistema APE-Campania procede alla validazione del file XML nel rispetto dello standard XSD definito dal Comitato Termotecnico Italiano ovvero ad un accertamento di alcuni parametri significativi con la generazione di avvisi funzionali a segnalare potenziali anomalie prima della validazione definitiva dell'APE, che il soggetto abilitato deve provvedere a correggere.
- 2) Gli APE che presentano anomalie, carenze o discordanze nei dati forniti, sono sottoposti ad un successivo accertamento documentale delle eventuali dichiarazioni rese dal soggetto abilitato e della completezza dei documenti richiesti dal format dell'APE di cui all'appendice B al D.M. 26 giugno 2015.
- 3) I soggetti abilitati, che hanno redatto gli APE facenti parte del campione di cui al comma 1, vengono informati dei controlli di I e II livello a mezzo posta elettronica certificata, trasmessa tramite il sistema APE-Campania, ove vengono indicati i codici identificativi degli APE oggetto di controllo, le modalità di svolgimento dei controlli stessi ed il termine per la relativa conclusione, che non può superare i sessanta giorni successivi a tale comunicazione.
- 4) La struttura regionale competente in materia di energia può richiedere, con apposita comunicazione da inviare al soggetto abilitato, qualora ne ravvisi la necessità, chiarimenti circa le dichiarazioni rese.
- 5) La comunicazione di cui al comma 4, sospende i termini di conclusione dei controlli di cui al comma 3, che riprendono a decorrere dalla data di trasmissione della documentazione richiesta.

## **Articolo 22**

### **Controlli di II livello: verifiche tecniche ed ispezioni**

- 1) La struttura regionale competente in materia di energia trasmette alla società incaricata dei controlli, il campione di cui all'articolo 20, comma 1, comprensivo degli APE oggetto di segnalazione di non correttezza, unitamente alla documentazione e alle dichiarazioni rese dal soggetto abilitato.
- 2) Gli APE di cui al comma 1, sono sottoposti a verifiche tecniche ed ispezioni.
- 3) La società incaricata o l'autorità competente nel corso delle verifiche tecniche sugli APE di cui al comma 1, può richiedere, con apposita comunicazione da inviare al soggetto abilitato, qualora ne ravvisi la necessità, la trasmissione di ulteriore documentazione ed in particolare:

- a. elaborati grafici di progetto (piante, sezioni e prospetti presentati in formato cartaceo o in formato “.pdf” o “.dwg”);
  - b. documentazione fotografica esterna e interna dell’edificio;
  - c. dati relativi alle stratigrafie dei componenti opachi (eventuali particolari costruttivi, fotografie di dettaglio, schede materiali);
  - d. documentazione relativa agli impianti presenti (copia libretto di impianto, schede tecniche);
  - e. abaco serramenti e relativa copia delle certificazioni ove esistenti;
  - f. abaco ponti termici presenti nella struttura;
  - g. altra documentazione anche non avente carattere tecnico eventualmente ritenuta necessaria.
- 4) Il soggetto abilitato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, trasmette la documentazione richiesta esclusivamente in formato elettronico tramite posta certificata all’indirizzo indicato nella comunicazione predetta.
  - 5) La comunicazione di cui al comma 3, sospende ulteriormente i termini di conclusione delle verifiche di cui al comma 3 dell’articolo 21, che riprendono a decorrere dalla data di trasmissione della documentazione richiesta.
  - 6) La società incaricata o l’autorità competente, anche sulla base della documentazione pervenuta, effettua le verifiche tecniche dell’APE, al fine di verificare la correttezza delle valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo individuata ai sensi della presente guida.
  - 7) In caso di mancata ricezione della documentazione richiesta ai sensi del comma 3, o qualora la stessa risultasse incompleta senza motivata relazione del soggetto abilitato, La società incaricata o l’autorità competente invia un sollecito, prorogando i termini della presentazione della stessa per un massimo di ulteriori quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, La società incaricata o l’autorità competente invita il soggetto abilitato ad un contraddittorio presso i propri uffici e, in caso di assenza ingiustificata, provvede a comunicare alla struttura regionale competente gli esiti dell’istruttoria del procedimento ai fini della richiesta di cancellazione del soggetto abilitato dall’elenco regionale di cui all’articolo 9.
  - 8) La struttura regionale competente comunica l’esito della procedura di cancellazione all’ordine e/o collegio professionale del soggetto interessato, ove esistente.
  - 9) La società incaricata o l’autorità competente, a seguito delle verifiche di cui al comma 6, procede alle ispezioni su tutti gli APE la cui verifica sulla congruità e sulla coerenza dei dati e risultati espressi ha dato esito negativo, essendo stati riscontrati risultati potenzialmente anomali.
  - 10) Sono altresì sottoposti alle ispezioni tutti gli APE oggetto di segnalazione di non correttezza.
  - 11) La società incaricata o l’autorità competente, entro trenta giorni dal riscontro dell’anomalia ai sensi del comma 9, effettua le ispezioni per tutti gli edifici o immobili riconducibili agli APE risultati potenzialmente anomali dai controlli di cui al comma 6, al fine di verificare la correttezza tecnica attestata con particolare riferimento alla presenza di impianti termici presso gli immobili, sulla base dei libretti degli impianti e dei rapporti di controllo e di efficienza energetica.
  - 12) Ai fini dell’ispezione di cui al comma 11, La società incaricata ai controlli si coordina con le autorità competenti di cui, anche ai fini della eventuale acquisizione degli esiti degli accertamenti dalle stesse eseguiti, con riferimento agli immobili oggetto di ispezione.
  - 13) La società incaricata o l’autorità competente conclude i controlli entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di ultimazione dell’ispezione, attestata dal relativo verbale sottoscritto dall’ispettore, attraverso una relazione che descrive l’esito del controllo e gli eventuali casi di “non correttezza formale” e di “non correttezza sostanziale” di cui all’articolo 24.
  - 14) In caso di esito negativo delle verifiche, la società incaricata o l’autorità competente ne dà comunicazione al soggetto abilitato e concede la possibilità di un contraddittorio entro quindici giorni dalla data di invio della comunicazione.

- 15) La società incaricata o l'autorità competente, sulla base della relazione di cui al comma 13 e dell'eventuale contraddittorio di cui al comma 14:
- a. nel caso di esito positivo, ne dà comunicazione al soggetto abilitato;
  - b. nel caso di "non correttezza formale", ne dà comunicazione al soggetto abilitato che, entro quarantacinque giorni dal ricevimento di tale comunicazione, può rettificare l'APE, con oneri a proprio carico. Decorso inutilmente il termine, la società incaricata o l'autorità competente comunica l'inadempimento alla struttura regionale competente ai fini della richiesta di cancellazione del soggetto abilitato dall'elenco regionale di cui all'articolo 9. La direzione regionale competente comunica l'esito della procedura di cancellazione all'ordine e/o collegio professionale del soggetto interessato, ove esistente;
  - c. nel caso di "non correttezza sostanziale", ai fini dell'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 192/2005, in armonia con la Legge Regionale 39/2018 e successive modifiche e con la legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche:
    1. accerta l'infrazione ed effettua la contestazione immediata, ovvero la notificazione degli estremi della violazione al soggetto abilitato, per il pagamento in misura ridotta se previsto; trasmettendo, anche per via telematica, copia del verbale di accertamento alla struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative, unitamente alla documentazione comprovante la sua avvenuta notifica e l'avvenuto pagamento in misura ridotta se previsto;
    2. qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ove previsto, trasmette, ai sensi dell'articolo 17 della l. 689/1981, il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al comune nel cui territorio sono state commesse le violazioni, il quale procederà ad irrogare le sanzioni al soggetto abilitato.

### **Articolo 23**

#### **Esecuzione delle ispezioni**

- 1) L'ispezione è annunciata al soggetto abilitato dalla società incaricata o l'autorità competente, con almeno quindici giorni di anticipo, mediante posta elettronica certificata. A tal fine il soggetto abilitato provvede, entro cinque giorni dalla data della comunicazione, ad informare il proprietario o l'avente titolo circa la data dell'ispezione.
- 2) La data programmata per l'ispezione può essere modificata qualora il soggetto abilitato o il proprietario o avente titolo ne faccia richiesta motivata per iscritto, entro i cinque giorni antecedenti, e per non più di due volte consecutive. La nuova data è fissata entro e non oltre i venti giorni successivi rispetto alla data originariamente proposta. In tal caso, sono sospesi i termini previsti per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni ai sensi dell'articolo 21, comma 3, e dell'articolo 22, comma 11.
- 3) L'ispezione è effettuata congiuntamente con gli ispettori individuati dall'autorità competente di cui al Titolo III della L.R. 39/2018 (Disciplina delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sulle attività di certificazione energetica degli edifici).
- 4) Per le finalità di controllo, la struttura regionale competente si avvale di società in house o degli enti strumentali competenti per materia in possesso delle necessarie risorse strumentali ed umane, anche in considerazione delle specifiche professionalità richieste (Art. 23 comma 3 L.R. 39/2018).
- 5) In caso di indisponibilità dei soggetti di cui al comma precedente, di inadempienze tali da pregiudicare l'efficacia dell'azione di controllo oppure qualora risulti più conveniente, la struttura

regionale competente stipula accordi di collaborazione con le Autorità Competenti (Art. 24 comma 3, L.R. 39/2018).

#### **Articolo 24**

##### **Casi di non correttezza formale o sostanziale**

- 1) Ai fini della presente linea guida operativa, sono da considerarsi casi di:
  - a. “non correttezza formale” i casi in cui gli APE riportano informazioni tecniche o di individuazione e caratterizzazione dell’edificio non corrette, tali da non incidere sull’individuazione della prestazione energetica. In particolare, sono considerati tali gli errori relativi anche ad uno solo dei seguenti campi:
    1. oggetto dell’attestato, ivi incluso il numero di unità immobiliari di cui è composto l’edificio;
    2. destinazione d’uso;
    3. dati catastali;
    4. ubicazione (comune, coordinate WSG 84);
    5. codice del catasto impianti termici ove presente;
    6. per ogni servizio energetico: tipo di impianto e relativi vettori energetici;
  - b. “non correttezza sostanziale” i casi di cui all’articolo 15, comma 3, del D.lgs 192/2005 e successive modifiche.

#### **CAPO VI**

##### **TRATTAMENTO DATI**

#### **Articolo 25**

##### **Dati personali**

- 1) Il trattamento dei dati personali relativi al titolare dell’APE, ai soggetti iscritti all’elenco regionale e al personale incaricato delle verifiche ispettive è consentito esclusivamente per le finalità di cui alla presente guida e nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.
- 2) Il trattamento dei dati richiesti ai fini dell’applicazione alle disposizioni della presente guida è obbligatorio. La Regione Campania è titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento n. 2016/679/UE.

- 3) Al fine del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile della Protezione Dati (Data Protection Officer) nominato con D.P.G.R.C. n. 62 del 7.6.2023 è il Dott. Mauro Ferrara, e-mail: [dpo@regione.campania.it](mailto:dpo@regione.campania.it), pec: [dpo@pec.regione.campania.it](mailto:dpo@pec.regione.campania.it),
- 4) ENEA è contitolare con la Regione Campania del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento n. 2016/679/UE per le finalità di condivisione del sistema informativo APE - Campania nonché degli APE comprensivi dei dati personali del soggetto certificatore con il sistema informativo nazionale (SIAPE).
- 5) I ruoli ed i rapporti di contitolarità del trattamento tra la Regione Campania ed ENEA ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento n. 2016/679/UE possono essere disciplinati nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 11 comma 4.
- 6) ENEA, nell'ambito della condivisione con la Regione Campania del sistema informativo APE - Campania di cui all'articolo 11 è individuata quale amministratore di sistema e provvede alla gestione e alla manutenzione del sistema stesso.
- 7) Relativamente alle finalità connesse alle ispezioni e verifiche tecniche la società incaricata o l'Autorità Competente è titolare autonomo del trattamento ai sensi del Regolamento n.2016/679/UE. Qualora il trattamento debba essere effettuato per conto del suddetto titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del medesimo Regolamento n. 2016/679/UE e del d. lgs. 196/2003 e successive modifiche e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

## **Articolo 26**

### **Disposizioni transitorie e finali**

- 1) In fase di prima applicazione, ai fini della disciplina dei rapporti di contitolarità del trattamento dei dati tra la Regione Campania ed ENEA mediante l'accordo interno di cui all'articolo 26 del Regolamento n. 2016/679/UE si rinvia all'accordo già stipulato tra tali enti alla data di entrata in vigore della presente guida operativa.